

Comune di Lama Mocogno

(provincia di Modena)

ASSESSORATO SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE

EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE

REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DELLA C.C. n. 15 del 28/2/91

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F. PASINI

F. TORGANTI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

Il comune di Lama Mocogno, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 9 della L. 142/90 esercita le funzioni amministrative inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi di assistenza sociale ad esso trasferiti e delegati dal D.P.R. 616/77, oltre alle funzioni assistenziali già ad esso spettanti in forza di precedenti disposizioni di legge. L'esercizio delle suddette funzioni è improntato alle finalità di cui all'art. 1 della L. R. 2/85 ed all'art. 12 della L. R. 5/94, ovvero alla realizzazione di un sistema di sicurezza sociale che favorisca l'autonomia e le opportunità di realizzazione del singolo e dei gruppi socialmente più deboli, attraverso la promozione dei seguenti principi.

- rispetto della persona e della sua dignità;
- eguaglianza, a parità di bisogni, dell'intervento di assistenza sociale;
- adeguatezza dell'intervento al bisogno nel rispetto delle esigenze affettive, psicologiche, familiari, relazionali e sociali della persona;
- riservatezza, con particolare riguardo al tipo di bisogno ed alle prestazioni richieste e ricevute;
- informazione ai cittadini sui servizi di assistenza sociale, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
- qualificazione delle prestazioni, prontezza e professionalità dell'intervento.

Rientra pertanto tra le funzioni di assistenza sociale l'erogazione di contributi economici a cittadini le cui condizioni di vita, sociali ed economiche, siano tali da non permettere il soddisfacimento dei bisogni primari, determinando così condizioni di rischio sociale o di emarginazione.

Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono finalizzati a permettere a cittadini o gruppi familiari il soddisfacimento di tali bisogni primari, intesi, nella loro accezione più completa, come bisogni di salute fisica, psicologica, relazionale e sociale. Essi devono inoltre avere come obiettivo, qualora le condizioni del singolo o del nucleo familiare lo permettano, la promozione ed il recupero di condizioni di autonomia ed autosufficienza.

Art. 1 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento sono rivolti ai singoli cittadini ed ai gruppi familiari, anche di fatto, residenti nel territorio comunale. Si estendono, secondo le norme nazionali ed internazionali vigenti, anche agli stranieri ed agli apolidi che vi risiedono. In caso di trasferimento di residenza dal comune di Lama Mocogno ad altro Comune di Regione diversa dall'Emilia Romagna o, viceversa, dal Comune di Regione diversa dall'Emilia-Romagna al comune di Lama Mocogno, si applicano le disposizioni sul domicilio di soccorso di cui all'art. 72 della L. 6972/1890 che restano ancora in vigore al di fuori del territorio regionale.

In base al disposto degli artt. 5 e 6 della L. R. 2/85, gli interventi si estendono anche alle persone occasionalmente presenti e temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, qualora condizioni di comprovata necessità, urgenza o opportunità di tipo oggettivo o soggettivo rendano indifferibile l'intervento. È fatto salvo il possibile recupero del costo dell'intervento presso il soggetto istituzionale tenuto a provvedere in base alla propria competenza territoriale o alle norme sul domicilio di soccorso.

Possono usufruire dell'intervento i cittadini o i gruppi familiari i cui redditi, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo percepiti, corrispondano ai parametri ed alle soglie minime definiti nel presente regolamento ed aggiornati annualmente con le modalità di seguito specificate.

In linea di principio, l'esistenza di parenti tenuti per legge agli alimenti o la proprietà di una o più unità immobiliari diverse da quella utilizzata come prima abitazione escludono la possibilità di fruire di contributi economici.

Art. 3 - DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO GARANTITO

Viene individuato un livello minimo di reddito al di sotto del quale il soddisfacimento dei bisogni primari e vitali non si ritiene garantito. L'Amministrazione Comunale, pertanto, si impegna, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, su richiesta degli interessati e con le modalità ed i limiti di cui ai successivi articoli, ad integrare i redditi inferiori a tale soglia minima sino al suo raggiungimento.

Il livello del reddito minimo garantito ai cittadini in condizioni di bisogno economico è determinato con apposito atto deliberativo e aggiornato annualmente, tenendo conto della percentuale ISTAT di aumento del costo della vita.

L'importo base viene individuato per una persona, che vive sola, maggiorato delle eventuali spese di affitto; qualora il gruppo familiare risulti composto da più persone, il livello del reddito minimo garantito viene determinato aggiungendo alla prima le seguenti quote:

- + 55% se il nucleo familiare è composto da 2 persone;
- + 47% se composto da 3 persone;
- + 40% se composto da 4 persone;
- + 34% se composto da 5 persone;
- + 34% per ogni componente oltre il quinto.

Alla cifra così determinata devono essere detratti i redditi percepiti dai componenti il gruppo familiare che abbiano un minimo carattere di continuità. Il contributo da erogare corrisponderà pertanto alla differenza tra il *minimo economico* ed il reddito percepito dal nucleo familiare.

Qualora tuttavia uno o più componenti del gruppo familiare usufruiscano di servizi sociali comunali o altri contributi economici erogati dall'Ente, o altri Enti Pubblici (come il mensile mensilistica, asilo nido o scuola materna, assistenza

...a titolo gratuito o semi-gratuito, l'importo della esenzione o della riduzione verrà detratto dal minimo garantito.

ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO

L'erogazione di ogni contributo è preceduta dalla verifica della condizione sociale e reddituale complessiva del nucleo familiare e di ogni suo singolo componente, anche non convivente.

Tale verifica viene estesa, con le modalità previste nel presente regolamento ed a seconda della tipologia del contributo, anche ai congiunti tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e segg. del C.C.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere all'accertamento dei requisiti richiesti per la concessione di contributi economici di natura socio-assistenziale.

Qualora la situazione del singolo o del nucleo familiare sia potenzialmente suscettibile di evolvere verso condizioni di maggiore autonomia ed autosufficienza, i contributi economici, previo accordo con il beneficiario, possono essere affiancati da altri interventi di tipo sociale e terapeutico, finalizzati a favorire l'utilizzo, la valorizzazione ed il recupero delle risorse personali o presenti nel contesto di vita parentale, di tempo libero, lavorativo, eccetera. In questi casi, l'erogazione del contributo deve essere collocata nell'ambito di un progetto di aiuto più complessivo, concordato con la persona e la sua famiglia, che prevede obiettivi, tempi e verifiche periodiche utili anche a rinnovare, sospendere o ridefinire il contributo stesso.

Qualora si riscontrino difficoltà, anche temporanee, da parte dell'assistito, in ordine ad una gestione adeguata del proprio reddito, il contributo economico potrà essere sostituito, in tutto o in parte, con la erogazione di beni in natura (buoni-pasto, acquisto di generi alimentari, combustibili, vestiario, eccetera), o con il pagamento ~~diretto di fatture o oneri a suo carico~~ (bollette gas, luce, acqua, canone di affitto, eccetera).

Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'intervento di aiuto socio-economico può concretizzarsi nell'attribuzione di un beneficio pecuniario o, in modo indiretto, nel contributo parziale o totale al pagamento di un servizio sociale pubblico, di un tributo locale, o nella fornitura di generi di sostentamento e di prima necessità.

Il presente regolamento individua le seguenti tipologie di contributo:

- contributo continuativo;
- contributo straordinario;
- contributo alternativo alla istituzionalizzazione;
- contributo alla retta di strutture tutelari;
- altri contributi previsti da specifiche disposizioni di legge, nazionali o regionali.

Art. 6 - CONTRIBUTI CONTINUATIVI

Il contributo continuativo ha lo scopo di integrare il reddito della persona o del nucleo familiare quando esso sia ritenuto insufficiente a garantire il livello minimo di sussistenza, e non esistano, nel contesto di vita familiare e sociale della persona, risorse attivabili nel breve periodo che possano modificare tale situazione.

I contributi continuativi sono disposti di norma mensilmente, per un periodo di tempo non inferiore a quattro mesi e non superiore ad un anno. Può essere prevista comunque una diversa durata se le caratteristiche della situazione della persona o del suo nucleo familiare lo rendono opportuno.

Se alla scadenza del contributo continuativo la situazione di bisogno persiste, è previsto il rinnovo del contributo.

Art. 7 - CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il contributo straordinario viene erogato *una tantum*. Esso ha lo scopo di sopperire a situazioni eccezionali indifferibili o urgenti, e viene in genere previsto a favore di cittadini adulti, singoli o gruppi familiari, in particolare nei seguenti casi:

- quando le condizioni economiche o sociali del soggetto divengono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non prevedibili;
- per interventi specifici e mirati al reinserimento sociale e lavorativo di persone in condizioni di emarginazione o affette da handicap fisico o mentale;
- per interventi di urgenza diretti a cittadini di passaggio, cioè non residenti né dimoranti o domiciliati nel Comune, in condizioni di indigenza e bisogno. In questi casi, l'urgenza, che rende indifferibile l'intervento, non permette di attribuire l'intervento ai competenti servizi del territorio di residenza; gli interventi possono consistere nella erogazione di una o più prestazioni tra le seguenti:

- uno o più buoni pasto;
- pernottamenti, limitati ad una o due notti, presso alberghi del Comune;
- erogazione di piccole somme in denaro, qualora non fosse possibile o opportuno l'utilizzo delle prestazioni di cui sopra

Nella determinazione dell'importo del contributo straordinario, così come nella determinazione dell'importo del contributo continuativo, si fa riferimento al livello di reddito minimo garantito di cui all'art. 3, tenendo conto della presenza dei congiunti tenuti agli alimenti, come da artt. 433 e segg. del C.C.

Non vengono stabiliti limiti agli interventi di tipo straordinario da erogarsi nell'arco temporale di un anno, in quanto strettamente connessi al processo di aiuto. Non è preclusa, inoltre, l'assegnazione contestuale alla persona di contributi straordinari in aggiunta ad un contributo continuativo, in quanto di interventi destinati a coprire bisogni diversi.

Art. 8 - CONTRIBUTI ALTERNATIVI ALL'ISTITUZIONALIZZAZIONE

L'obiettivo di tali contributi è quello di sostenere le famiglie, i parenti non conviventi ed anche persone o nuclei familiari idonei e disponibili che esprimano la precisa volontà di accogliere, mantenere nella propria abitazione ed accudire anziani che, a causa di una diminuzione della propria autosufficienza, non sono più in grado di vivere soli, e sono pertanto da considerarsi a rischio di istituzionalizzazione.

Di norma il coniuge ed i figli sono esclusi da questi benefici, a meno che gli impegni di accudimento non pregiudichino le risorse economiche e le possibilità occupazionali della famiglia in modo tale da precostituire condizioni di indigenza.

Questo intervento economico esclude inoltre prestazioni ulteriori del servizio di assistenza domiciliare. Tuttavia, in casi particolari, qualora l'anziano necessiti di cure più qualificate, o l'impegno di cura risulti, a causa delle sue condizioni, particolarmente impegnativo, o ancora il nucleo familiare, benché adatto all'assistenza, necessiti di

essere rafforzato per mantenere l'anziano al proprio interno, l'intervento economico può essere affiancato anche da un intervento di assistenza domiciliare.

L'erogazione di questi benefici dovrà far parte, in modo coerente e complementare, di un progetto complessivo predisposto dall'assistente sociale in collaborazione con gli altri operatori interessati.

A fronte della corresponsione del contributo, l'impegno di cura dovrà essere accettato per iscritto secondo le modalità previste dal progetto di intervento. L'Assistente sociale effettuerà il monitoraggio delle situazioni oggetto di contributo con verifiche periodiche relative alle condizioni dell'anziano ed al rispetto degli impegni di cura.

La determinazione del contributo sarà effettuata sulla base dell'impegno di cura richiesto dall'anziano, del legame parentale esistente e delle condizioni economiche sia del nucleo familiare che si rende disponibile ad accogliere o mantenere l'anziano al proprio interno, sia del gruppo familiare allargato, prendendo come riferimento e limite massimo la quota a carico dei familiari tenuti agli alimenti, determinata in base ai criteri per la contribuzione degli stessi alle rette per il ricovero in struttura o nucleo protetto.

Art.9 - CONTRIBUTO ALLA RETTA DI STRUTTURE TUTELEARI

Il Comune contribuisce al pagamento delle rette delle strutture private o pubbliche a carattere tutelare, residenziali e semi-residenziali, alle quali siano ammessi cittadini anziani o disabili residenti nel Comune, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti, qualora le risorse economiche proprie o dei familiari tenuti per legge agli alimenti non siano sufficienti a coprire l'intero costo.

Per essere ammessi a questo contributo occorre che la proposta di ammissione alla struttura sia frutto di una valutazione complessiva sulla situazione della persona elaborata dall'assistente sociale con il contributo del medico di base ed eventualmente dell'assistente domiciliare che opera sul caso. Se l'anziano non è autosufficiente, l'ammissione alla struttura tutelare può essere effettuata solo sentito il parere della U.V.G. Scopo di tale valutazione congiunta è anche quello di verificare la possibilità di attivare interventi e risorse che permettano di mantenere l'anziano nel proprio contesto di vita, evitandone il trasferimento presso la struttura tutelare.

La retta, calcolata sulla base dell'importo giornaliero diminuito della quota a carico del S.S.N., viene suddivisa, in base alle norme vigenti, tra:

- l'ospite, il quale provvede a coprire quanto possibile del costo della retta con le proprie risorse. Si considerano tali sia le rendite economiche di qualsiasi tipo (compreso l'assegno di accompagnamento, le rendite INAIL, le pensioni di guerra o altri contributi da enti Pubblici), sia i beni immobili, in base al disposto dell'art.8/2 della L. R. 2/85, l'anziano ha comunque diritto a conservare una parte del proprio reddito, corrispondente al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti;
- i familiari tenuti per legge agli alimenti, in base alle proprie risorse socio-economiche ed ai parametri di riferimento stabiliti dalla Amministrazione Comunale in apposito atto deliberativo, ed aggiornati periodicamente;
- il Comune, a copertura della parte rimanente.

Il contributo dell'anziano e dei congiunti tenuti per legge agli alimenti sarà versato direttamente alla struttura ospitante, così come la quota parte assunta a carico dal Comune.

L'iter della definizione delle quote a carico delle parti viene seguito dalla Responsabile dell'Ufficio servizi sociali e dall'assistente sociale in base alle rispettive

competente, e prevede la raccolta di elementi informativi e la definizione della capacità reddituale della penna e degli eventuali familiari tenuti per legge agli alimenti. Una volta definite, le quote a carico delle parti sono annualmente aggiornate sulla base delle variazioni intervenute nelle condizioni socio-economiche dei familiari tenuti, sia nel costo della retta.

Le disposizioni ed i criteri di intervento contenuti nel presente regolamento sono sottoposti all'accettazione scritta di chi è ammesso al contributo e dei familiari tenuti per legge agli alimenti. Essi sottoscrivono inoltre un impegno al pagamento della quota a proprio carico della retta della struttura protetta. L'erogazione del contributo può anche avvenire con liquidazione dell'intero importo della retta alla struttura protetta da parte della Amministrazione Comunale, che a sua volta riceve dall'anziano ospitato e dagli eventuali parenti tenuti a contribuire la quota a loro carico.

Qualora l'anziano risulti proprietario di beni, anche immobili, ed il suo reddito non sia sufficiente a coprire il costo della retta, tali beni concorreranno alla copertura di tale costo in base ai parametri di riferimento di cui sopra, con modalità da concordare con l'anziano e gli eventuali congiunti, tenendo conto del loro valore e nella misura massima necessaria a coprire il costo della retta. Qualora l'anziano o i congiunti tenuti agli alimenti non si dichiarassero disponibili a contribuire secondo le proprie possibilità, in base ai parametri definiti nel presente regolamento, il Comune procederà comunque al pagamento della quota della retta rimasta scoperta, riservandosi successivamente di agire in sede di rivalsa per il recupero di quanto anticipato a titolo di "utile gestione degli affari altrui" (art. 2031, 2° comma C.C.).

Art. 10 - ALTRI CONTRIBUTI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1) Contributi sul costo di spese sanitarie di importo rilevante a favore di cittadini in condizioni di bisogno economico e dei loro familiari.
Per la determinazione dell'importo del contributo costituisce parametro di riferimento il livello di reddito minimo garantito, così come definito nel presente regolamento.

2) Contributi a sostegno del diritto allo studio ai sensi della L. R. 6/83.

I destinatari di questi contributi sono:

- nuclei familiari con minori in età scolare, che versano in condizioni di difficoltà socio-economica;
- minori portatori di handicap (sostegno dell'inserimento scolastico).

Gli interventi vengono erogati con i criteri previsti dall'art. 12 della L. 241/90, recepita con deliberazione 139 dal Consiglio Comunale in data 28.XII.1990 (cap. VI "Assistenza scolastica" del regolamento contenente criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici).

3) Contributi agli invalidi del lavoro secondo i criteri fissati nelle ipotesi operative elaborate dall'ANCI regionale congiuntamente all'ANMIL.

4) Contributi previsti dall'art. 5 della L. R. 14/90 a favore dei cittadini emigrati ed immigrati.

I contributi possono essere dei seguenti tipi:

- concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute da cittadini emigrati o da familiari residenti nel Comune;

- concorso per le spese di traslazione nel Comune delle salme di emigrati o dei loro familiari;
- concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di immigrati extracomunitari, a favore degli immigrati che versino in stato di bisogno.

Art. 11 - ISTRUTTORIA E PROCEDURA PER L'EROGAZIONE

All'interno del Servizio di politiche sociali, l'attività di erogazione degli interventi economici socio-assistenziali si avvale della figura professionale dell'assistente sociale, che formula le proposte di aiuto economico ed i progetti di aiuto più complessivi nell'ambito della responsabilità gestionale del Capo servizio. Gli atti così predisposti e istruiti sono sottoposti al parere del Responsabile del servizio, e, sentito l'assessore, sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.

L'assistente sociale effettua l'istruttoria delle pratiche relative alle richieste di aiuto economico presentate dai cittadini; raccoglie la documentazione idonea ad attestare la condizione dei richiedenti; procede alla formulazione di una proposta di intervento adeguatamente motivata; redige apposita relazione da mantenere agli atti. Analoga procedura dovrà essere seguita qualora non si ravvisi la necessità, a fronte di specifiche richieste dell'utente, di erogare alcun intervento economico o di proseguire un intervento in corso.

Qualora la proposta di contributo economico socio-assistenziale sia effettuata da operatori del servizio sociale o di altri servizi della A.U.S.L., il progetto di intervento relativo, ai fini della valutazione da parte della Amministrazione Comunale, dovrà essere discusso e concordato con il personale dell'Ufficio servizi sociali del Comune, da individuare a seconda della problematica trattata.

L'importo dei contributi erogati verrà annualmente verificato anche tramite l'aggiornamento della documentazione conseguente il reddito.

Art. 13 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'istruttoria delle pratiche relative a richieste di interventi economici viene effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione:

- la condizione economica del richiedente, delle persone conviventi (anche non familiari) e dei congiunti obbligati agli alimenti in base agli artt. 433 e segg. del C.C.;
- le condizioni di salute del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare, qualora concorrano in modo determinante a costituire la condizione di bisogno;
- la situazione familiare e sociale, le relazioni tra i componenti il gruppo familiare ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo, qualora concorrano a determinare la situazione di bisogno;
- le condizioni abitative;
- l'eventuale iscrizione nelle liste di disoccupazione nonché la posizione rispetto a possibili offerte di lavoro;
- l'eventuale fruizione a titolo gratuito o semi-gratuito di altri servizi sociali;
- ogni altra circostanza atta a stabilire l'effettiva situazione del richiedente, del suo gruppo familiare o degli altri eventuali congiunti tenuti per legge agli alimenti.

Qualora l'Ufficio lo ritenga opportuno, potrà provvedere ad ulteriori verifiche, che, oltre al reddito dichiarato, valutino il tenore di vita, il patrimonio, la condizione sociale. Tali ulteriori elementi conoscitivi sulla situazione della persona o del gruppo familiare possono essere forniti dai Vigili urbani, dai Servizi sociali di altri Enti locali, o da altri ufficiali di cui l'Amministrazione Comunale può disporre.

Art 14 - DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI

Si ritiene necessario, nella istruttoria delle richieste di aiuto economico, che esse siano corredate, a seconda delle caratteristiche della situazione, della seguente documentazione:

- la situazione patrimoniale in generale (dichiarazione con firma firmata);
- estratto conto aggiornato del conto corrente bancario o postale;
- autocertificazione autenticata dalla quale risulti il possesso o meno di beni immobili, o di rendite diverse non rilevabili ai fini dell'IRPEF;
- documentazione relativa a spese sanitarie non soggette a pagamento o rimborso da parte del S.S.N.;
- stato di famiglia aggiornato, da cui risultino convivenze legali o di fatto;
- copia della ricevuta o del contratto di affitto;
- per i disoccupati: copia del libretto di lavoro o del cartellino di disoccupazione regolarmente timbrato;
- per i lavoratori dipendenti: dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (Mod. 101, 730 o 740) e fotocopia dell'ultima busta paga;
- per i lavoratori autonomi: copia dell'ultima denuncia dei redditi completa di tutti i quadri;
- per i pensionati: libretto o libretti di pensione e copia dell'ultimo cedolino, oltre alla eventuale documentazione relativa all'indennità di accompagnamento.

Art 15 - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI AD ENTI O ASSOCIAZIONI

Gli interventi nel settore constano nella concessione di contributi, finanziamenti od altre forme di agevolazioni ad Enti, Associazioni, Comitati ed in genere soggetti pubblici e privati operanti nel settore, che operano in attività di utilità sociale a livello locale.

Per accedere ai benefici occorre presentare apposita istanza corredata da:

- indicazione delle finalità perseguite
- descrizione dell'attività svolta
- elencazione degli interventi prestati
- indicazione delle opere sostenute e da sostenere e delle risorse disponibili

L'Amministrazione si riserva di compiere gli accertamenti necessari onde verificare le veridicità degli atti.

Per quanto non espresso si fa riferimento alle disposizioni contenute nella L. quadro sul Volontariato n° 266 del 11/08/91 e L. R. n° 26 del 31/05/93.

I redditi percepiti dagli obbligati indicati nell'allegato A sono annualmente aumentati di una % pari all'incremento del costo della vita accertato dall'ISTAT con riferimento all'anno precedente.

Degli aumenti di cui sopra si darà atto con apposita deliberazione della Giunta Comunale.